

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1801 del 29/10/2018

Seduta Num. 45

**Questo** lunedì 29 **del mese di** ottobre

**dell' anno** 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2018/1692 del 24/09/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** PROGETTO DI LEGGE REGIONALE "NORME PER LO SVILUPPO,  
L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA".

**Iter di approvazione previsto:** Progetto di legge

**Responsabile del procedimento:** Roberta Chiarini

**Visto Capo Gabinetto:** Andrea Orlando

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- la legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell'apicoltura);
- la legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura);
- il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale);
- il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'11 agosto 2014 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del Decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"";
- la legge 28 luglio 2016, n. 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", ed in particolare il comma 2 dell'articolo 34 "Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici" che ha introdotto una sanzione amministrativa nei confronti di chi contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione degli alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale;
- il decreto interdirettoriale del 22 novembre 2017 (prot. 0027115-27/11/2017-DGSAF-MDS-P) della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute di concerto con la Direzione Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali concernente nuove disposizioni per la comunicazione e la registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale (BDA) delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo;
- la legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 (Legge comunitaria regionale per il 2017), ed in particolare l'articolo 10 che ha modificato l'articolo 8 della legge

regionale n. 35/1988;

Considerato che la legislazione regionale non è più coerente con la citata legge n. 313/2004 ed il complesso delle norme che disciplinano l'anagrafe apistica nazionale, in particolare per quanto riguarda le definizioni di "apicoltore" e "produttore apistico", la denuncia degli alveari e relative norme sanzionatorie (rispettivamente artt. 2, 8 e 17 comma 2 lett. a) della legge regionale n. 35/1988);

Considerato altresì che:

- il Programma regionale per l'apicoltura di cui all'art. 4 della legge regionale n. 35/1988 è stato sostituito, a partire dal 1997, dal Programma regionale poliennale di applicazione dei Regolamenti comunitari che hanno stabilito le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione del miele e dei prodotti dell'apicoltura, attualmente Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che prevede, alla Sezione 5, articoli da 55 a 57, aiuti al settore dell'apicoltura;
- la riforma del governo regionale e locale, avviata con la legge regionale n. 13 del 2015 "Riforma del Sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., rende necessario aggiornare le competenze in materia di vigilanza e controllo e la disciplina delle sanzioni rispetto a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 35/1988;

Atteso che il Parlamento europeo il 1° marzo 2018 ha approvato una Risoluzione (2017/2115 (INI)) sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'Unione Europea chiedendo alla Commissione UE e agli Stati membri di attuare più azioni per proteggere e sostenere il settore dell'apicoltura unionale in relazione a molteplici aspetti;

Considerato pertanto necessario procedere ad un adeguamento dell'ordinamento regionale in materia di apicoltura ai principi e alle disposizioni della legislazione comunitaria, statale e regionale sopra richiamata;

Visto l'articolo 50 dello Statuto sull'iniziativa legislativa della Regione Emilia-Romagna, approvato dalla

legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, come modificato dalla legge regionale 27 luglio 2009, n. 12 e come modificato da ultimo, con legge regionale 16 dicembre 2013, n. 25;

Ritenuto pertanto di proporre all'Assemblea legislativa l'approvazione del progetto di legge "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna", nel testo di cui all'Allegato 2, corredato della relazione illustrativa e della scheda tecnico-finanziaria di cui agli Allegato 1 e 3, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020", ed in particolare l'Allegato B recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda

fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)”;

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

- 1) di approvare il progetto di legge recante "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna", nel testo costituito da 11 articoli, riportato nell'Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare inoltre la relativa relazione illustrativa e

la scheda tecnico-finanziaria nella formulazione di cui agli Allegati 1 e 3, che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) di presentare all'Assemblea Legislativa il progetto di legge regionale di cui al precedente punto 1) per l'approvazione ai sensi degli artt. 49 e seguenti dello Statuto regionale;
- 4) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico gli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione.

- - - - -

## **Relazione illustrativa al Progetto di Legge regionale**

*"Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna"*

Con il presente progetto di legge, in armonia con la legislazione comunitaria, nazionale e regionale, si ritiene necessario provvedere ad approvare una nuova disciplina del settore apistico nella Regione Emilia-Romagna.

Attualmente, il settore dell'apicoltura è disciplinato dalla legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 "Tutela e sviluppo dell'apicoltura", materia per la quale la Regione Emilia-Romagna esercita competenza legislativa residuale in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Nel corso degli anni il quadro normativo del settore si è evoluto e ad oggi la materia risulta principalmente disciplinata dalla legge 24 dicembre 2004 n. 313 recante "Disciplina dell'apicoltura", dal Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" e relativi provvedimenti applicativi tra i quali:

- il decreto del Ministero della Salute dell'11 agosto 2014 recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del Decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale";
- l'art. 34, comma 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", che ha introdotto una sanzione amministrativa nei confronti di chi contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione degli alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale;
- il decreto interdirettoriale 22 novembre 2017 (prot. 0027115-27/11/2017-DGSAF-MDS-P) della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute di concerto con la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali recante nuove disposizioni per la comunicazione e la registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale (BDA) delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo.

La disciplina statale riportata, tra l'altro, ha declinato nuove definizioni "apicoltore" e "produttore apistico" e ha introdotto

nuove disposizioni per la denuncia degli alveari e relativo quadro sanzionatorio non coerenti con gli artt. 2, 8 e 17 comma 2 lett. a) della legge regionale n. 35 del 1988.

In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, al verificarsi dei ripetuti fenomeni di mortalità delle api e spopolamento degli alveari, si è reso indispensabile estendere il sistema delle anagrafi zootecniche al settore apistico anche al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario, per cui, in attuazione della norma comunitaria facente parte del cosiddetto "pacchetto igiene", è stata istituita l'Anagrafe Apistica Nazionale (Banca Dati Apistica - BDA) che disciplina le modalità con cui ciascun apicoltore deve registrare la propria attività di allevamento, identificare ogni apiario - stanziale o nomade - e se lo ritiene opportuno anche gli alveari, ed aggiornare le informazioni relative al censimento annuale degli alveari posseduti con indicazione della loro collocazione geografica e alle movimentazioni di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d'api, api regine).

Inoltre, lo strumento di programmazione, le forme di consultazione e gli strumenti di finanziamento messi a disposizione per il settore sono mutati nel tempo, così come, alla luce della riforma del governo regionale e locale attuata nella Regione Emilia-Romagna, si rende necessario aggiornare le responsabilità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, compreso il quadro sanzionatorio.

Infine, il Parlamento europeo ha approvato il 1° marzo 2018 una Risoluzione sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE (2017/2115 (INI)) che chiede alla Commissione UE e agli Stati membri più azioni per proteggere e sostenere il settore dell'apicoltura, ricordando l'importanza dell'apicoltura per l'agricoltura, e auspicando l'aumento dei fondi per gli apicoltori e la gestione del rischio, la ricerca, la formazione e l'istruzione, il miglioramento della salute delle api e degli aspetti ambientali, tra cui la protezione delle popolazioni di insetti locali, il mantenimento della biodiversità, dei pascoli melliferi e degli habitat naturali e seminaturali, il divieto dell'uso di sostanze attive e la valutazione d'impatto dei prodotti fitosanitari nocivi per le api.

Pertanto, l'approvazione di un nuovo testo normativo rappresenta una scelta necessaria in parte per motivi legati alle numerose modifiche normative intervenute sul settore, e in parte per la necessità di adeguare le norme regionali alle nuove esigenze del settore.

Con la nuova legge si intende in particolare:

- promuovere lo sviluppo dell'apicoltura, il miglioramento delle condizioni di produzione, commercializzazione e valorizzazione



dei prodotti dell'apicoltura in conformità agli indirizzi di programmazione, anche attraverso lo sviluppo dell'associazionismo e l'integrazione di filiera, e l'incremento delle risorse nettariifere di particolare interesse apistico;

- adottare adeguate misure di difesa igienico-sanitarie, con il principale scopo di salvaguardare gli allevamenti dal rischio di diffusione di malattie e degli aggressori dell'alveare, di aumentare la sicurezza alimentare dei prodotti dell'apicoltura; di aggiornare il quadro della disciplina che regola l'esercizio dell'attività di apicoltura in Regione e la movimentazione degli alveari con particolare riferimento al nomadismo al fine di razionalizzare lo sfruttamento delle risorse apistiche, nonché lo svolgimento della pratica di impollinazione;
- tutelare la popolazione apistica e la biodiversità delle specie di api, preservando dal rischio ibridazione l'ecotipo emiliano-romagnolo della sottospecie *Apis mellifera ligustica*, rispondendo in tal modo soprattutto ad esigenze ecologiche, oltre che economiche, dal momento che questa razza per le sue peculiari caratteristiche positive è stata apprezzata ed esportata in tutti i continenti ove si pratica l'apicoltura razionale (cosmopolita);
- contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api, riducendo i danni alle api derivanti dai trattamenti con prodotti fitosanitari, in quanto la molteplicità dei meccanismi di azione dei diversi fitofarmaci usati in agricoltura può comportare effetti dannosi anche alle api, ed in generale agli insetti pronubi;
- ridefinire le responsabilità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella legge, compreso il quadro sanzionatorio.

Il progetto è composto da undici articoli:

### **Articolo 1**

L'articolo descrive le finalità della legge regionale ed in particolare riconosce l'apicoltura come settore produttivo agricolo-zootecnico di interesse per l'economia agricola regionale, attribuendone la duplice valenza di conservazione dell'ambiente e di salvaguardia della biodiversità.

### **Articolo 2**

L'articolo prevede l'approvazione del Programma apistico poliennale nel rispetto delle funzioni attribuite all'Assemblea legislativa ed individua le diverse azioni finanziabili con risorse comunitarie.

### **Articolo 3**

L'articolo 3 è dedicato alle misure di difesa igienico-sanitarie per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico, che saranno contemplate nell'ambito del Piano Regionale integrato dei controlli per la sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004.

Inoltre, al fine di ridurre il fenomeno dello spopolamento di alveari o moria delle api, si prevede che il suddetto Piano preveda uno strumento finalizzato al controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura.

Infine l'articolo definisce "l'apiario in stato di abbandono" e demanda alle Aziende USL il potere di disporre la distruzione nei casi in cui ne accertino la pericolosità quale fonte di propagazione di patologie.

### **Articolo 4**

L'articolo istituisce e definisce la composizione del Tavolo apistico regionale, quale organo consultivo tecnico della Giunta, per tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla nuova legge.

Si definisce, altresì, la modalità con cui il Tavolo è convocato, demandando alla Giunta regionale la definizione della disciplina di costituzione e funzionamento.

### **Articolo 5**

L'articolo 5 disciplina la movimentazione degli apiari e demanda alla Giunta regionale, entro 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge, la definizione delle regole per gli spostamenti degli apiari, o parte di essi, nel territorio regionale, per l'attività del nomadismo o per l'esercizio della pratica dell'impollinazione, comprese le distanze di rispetto tra gli apiari.

### **Articolo 6**

L'articolo 6 disciplina la pratica di impollinazione.

### **Articolo 7**

L'articolo 7 è dedicato alla tutela della sottospecie *Apis mellifera ligustica*, al fine di favorirne il miglioramento genetico e la diffusione del materiale selezionato, e contrastare i fenomeni di erosione genetica derivanti dall'ibridazione.

La sottospecie di *Apis mellifera* di interesse nazionale e regionale è la *ligustica*, più comunemente detta "ape italiana";

essa è allevata e diffusa su tutto il territorio nazionale, nonché esportata e diffusa in tutto il mondo per le caratteristiche idonee all'allevamento e alla produzione apistica (cosmopolita già da inizi del 1900).

L'attività di selezione, moltiplicazione e commercializzazione di api regine ligustiche e altro materiale apistico vivo è radicata nel contesto regionale, ed il lavoro di selezione e miglioramento genetico svolto nel corso di tutti questi anni ha avuto, e continua ad avere, un ruolo insostituibile per la conservazione della biodiversità e quindi nel mantenimento degli equilibri naturali stessi, originando e alimentando anche un crescente flusso commerciale di materiale apistico vivo, in particolare di api regine, molto apprezzato dall'estero, e addirittura oltreoceano, ove si pratica l'apicoltura razionale.

L'articolo pertanto detta limitazioni in ordine alla possibilità di svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da *Apis mellifera ligustica* e di introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da *Apis mellifera ligustica*.

Inoltre viene previsto che gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo, iscritti alla sezione ligustica dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane o di altra Associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l'istituzione di zone di conservazione attorno ai propri apiari destinati all'allevamento dei riproduttori e all'accoppiamento. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

Infine, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane e sentito il parere della Commissione Tecnica Centrale dell'Albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

La Giunta regionale, entro 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge, stabilisce criteri e modalità per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni previste al presente articolo.

## **Articolo 8**

L'articolo 8 è dedicato alla tutela delle api e dell'entomofauna pronuba per rafforzare l'azione di contrasto al fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api che negli ultimi anni ha portato ad una significativa riduzione della loro popolazione a livello globale.

L'articolo disciplina l'uso dei prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida, e di quelli che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi, sulle colture e su vegetazione spontanea,

anche in presenza di sostanze extraflorali di interesse mellifero, stabilendone il divieto di utilizzo durante il periodo della fioritura e definendo le pratiche necessarie al fine di evitare danni alle api e agli insetti pronubi.

Inoltre, viene demandata alla Giunta regionale l'individuazione e delimitazione delle aree di rispetto intorno ad aree di particolare interesse apistico ed agroambientale in cui vietare i trattamenti o ammettere l'uso di alcuni prodotti fitosanitari di cui sia comprovata l'assenza di ogni nocività su api e insetti pronubi.

Infine, viene stabilito che nel Piano Regionale integrato dei controlli per la sicurezza alimentare, sanità e benessere animale siano previste le modalità con cui deve essere segnalato ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api, e stabilisce le procedure da seguire per l'accertamento delle responsabilità.

#### **Articolo 9**

L'articolo 9 individua i soggetti a cui compete l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e prescrizioni della legge.

#### **Articolo 10**

L'articolo 10 definisce le sanzioni amministrative per la violazione alle norme e obblighi previsti dalla legge.

#### **Articolo 11**

L'articolo 11 abroga la legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 recante "Tutela e sviluppo dell'apicoltura", il regolamento regionale 15 novembre 1991, n. 29 "Istituzione in Emilia-Romagna dell'Albo Regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura" e il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 18 "Disciplina del nomadismo in apicoltura nella Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 9 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura. Abrogazione del Regolamento regionale 17 settembre 1991, n. 25" che invece verrà abrogato contestualmente all'approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all'articolo 5.

Infine, l'articolo prevede che con l'entrata in vigore della nuova legge cessano di applicarsi anche i Decreti del Presidente della Giunta regionale in materia di profilassi della varroasi delle api e quelli in attuazione della legge regionale n. 35 del 1988.

## **PROGETTO DI LEGGE REGIONALE**

### **“NORME PER LO SVILUPPO, L’ESERCIZIO E LA TUTELA DELL’APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA”**

#### **Art. 1**

##### **Finalità e principi**

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale.
2. Con la presente legge, la Regione promuove e disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura) e dalla disciplina in materia di Anagrafe Apistica Nazionale, il potenziamento dell'attività apistica, la valorizzazione dei prodotti apistici, le modalità di svolgimento dell'attività di apicoltura a fini produttivi, di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse apistiche e di difesa igienico-sanitaria delle api, la tutela della popolazione autoctona di *Apis mellifera* sottospecie *ligustica* e le azioni finalizzate a contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari, di moria delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.
3. La Regione favorisce lo sviluppo delle forme associate e l'integrazione della filiera apistica, la sottoscrizione di accordi fra le Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici e quelle degli agricoltori e di altre organizzazioni coinvolte, per la tutela dell'ape, il miglioramento delle produzioni e i rapporti interprofessionali.
4. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e delle norme vigenti, favorisce l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.

#### **Art. 2**

##### **Programmazione degli interventi**

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva gli obiettivi e le linee strategiche di azione del Programma apistico poliennale in conformità agli indirizzi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la realizzazione di interventi per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, in particolare favorendo:
  - il miglioramento della filiera produttiva anche attraverso l'assistenza tecnica e sanitaria e le attività di formazione e divulgazione;
  - la lotta ai nemici e alle malattie delle api, il ripristino e la protezione del patrimonio apistico, il miglioramento della salubrità e qualità dei prodotti;
  - il miglioramento e la diffusione della pratica del nomadismo;
  - azioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate all'adozione di programmi di ricerca.
2. La Giunta regionale, con propri atti, approva annualmente i criteri e le modalità di attuazione del Programma di cui al comma 1, finanziato attraverso le misure comunitarie di sostegno alle Organizzazioni Comuni di Mercato.

**Art. 3**  
**Misure di difesa igienico-sanitaria e divieti**

1. La Regione, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4, individua le attività per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico-sanitario delle loro produzioni nell'ambito del Piano regionale integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede anche un piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura, con l'obiettivo di integrare le misure di tutela delle api e degli insetti pronubi previste all'articolo 8.
3. Per assicurare la salvaguardia della difesa igienico-sanitaria, è vietato lasciare apiari in stato di abbandono.
4. L'apiario in stato di abbandono è un apiario non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell'Anagrafe Apistica Nazionale oppure, anche se identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria riguardo la gestione e l'accudimento delle famiglie di api e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio. Tale definizione è valida anche per le arnie o altri porta sciame contenenti i nuclei o sciame artificiali.
5. Le Aziende USL territorialmente competenti che accertano la pericolosità di apiari in stato di abbandono, quale fonte di propagazione di patologie, anche in assenza del proprietario o del detentore, ne propongono la distruzione che avverrà attraverso l'adozione di specifica ordinanza del Sindaco del luogo di rinvenimento.

**Art. 4**  
**Tavolo apistico regionale**

1. È istituito il Tavolo apistico regionale con funzioni tecnico-consulterive, composto da otto componenti designati tra funzionari regionali dei settori Agricoltura e Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti e da un componente designato da ciascuna delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali.
2. Il Tavolo è convocato e presieduto dal Responsabile del Servizio regionale competente nelle specifiche materie afferenti all'Agricoltura o alla Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, in relazione ai temi oggetto di consultazione.
3. Al Tavolo, con riferimento alle materie da trattare, possono essere invitati soggetti individuati da ciascuno dei Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura, dalle Organizzazioni professionali agricole e cooperative regionali, dall'Università degli Studi di Bologna – Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, dal CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, dal Centro di referenza nazionale per l'apicoltura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dai Servizi Veterinari delle Aziende USL, dalla Federazione regionale degli Ordini Veterinari e dall'Osservatorio Nazionale Miele, nonché da altri soggetti pubblici e privati.
4. Le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo apistico regionale sono definite con atto della Giunta regionale.
5. Il Tavolo ha il compito di formulare proposte:
  - sulle attività correlate alla programmazione e alle misure di difesa igienico-sanitaria per l'esercizio dell'apicoltura nel territorio regionale, compresa la disciplina della movimentazione degli apiari;

- sulle attività correlate alla tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica e alla difesa delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari;
  - sui fabbisogni dell'apicoltura anche con riguardo alle iniziative e agli interventi da intraprendere riguardanti la ricerca, l'innovazione, i servizi, e gli studi relativi alle finalità della presente legge.
6. La partecipazione al Tavolo non dà diritto a compensi e rimborsi spese.

#### **Art. 5**

#### **Disciplina della movimentazione degli apiari**

1. Con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità con cui possono essere movimentati nel territorio regionale gli apiari o parte di essi per l'attività del nomadismo o per l'esercizio della pratica dell'impollinazione, comprese le distanze di rispetto tra gli apiari, per consentire l'applicazione di adeguate misure di prevenzione dalle malattie delle api e la conduzione degli allevamenti secondo criteri di biosicurezza, o altre misure, comprese quelle di controllo, che si rendano necessarie.

#### **Art. 6**

#### **Impollinazione**

1. La pratica dell'impollinazione è effettuata esclusivamente con famiglie o nuclei di api, così come definiti dalle norme di applicazione dell'Organizzazione Comune di Mercato e conformemente alle normative sulla detenzione e movimentazione, al fine di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall'azione pronuba dell'entomofauna.
2. La pratica dell'impollinazione è consentita anche mediante l'impiego di altri insetti pronubi allevati diversi dal genere Apis.

#### **Art. 7**

#### **Tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica**

1. La Regione Emilia-Romagna tutela l'Apis mellifera sottospecie ligustica diffusa nel territorio regionale con le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, volte ad assicurare la conservazione di questo ecotipo autoctono e finalizzate al miglioramento genetico, alla successiva diffusione del materiale selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall'ibridazione.
2. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica. Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.
3. Gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo, iscritti alla sezione ligustica dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane o di altra Associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l'istituzione di zone di conservazione dell'ampiezza di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all'allevamento dei riproduttori e all'accoppiamento. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.
4. Su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine iscritti alla sezione ligustica dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane o di altra Associazione di allevatori di api regine, delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un Istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico dell'ecotipo autoctono, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane e sentito il parere della Commissione

Tecnica Centrale dell'Albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

5. La Giunta regionale, con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4.

## **Art. 8**

### **Tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari e conseguenti divieti**

1. Al fine di salvaguardare le api e l'entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati i trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.
2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extraflorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.
3. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4, può:
  - individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali sono vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari alle specie arboree, erbacee, sementiere, floreali, od ornamentali per ovviare ai danni causati dai trattamenti agli insetti pronubi;
  - escludere, solo in caso di comprovata necessità, dai divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, particolari prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida a base di microrganismi che esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi, quali prodotti microbiologici contenenti virus, funghi, lieviti o batteri, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api e degli altri insetti pronubi;
  - stabilire eventuali ulteriori disposizioni per la tutela delle api e degli altri insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.
4. Ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api deve essere segnalato, secondo le modalità previste dal Piano regionale integrato di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

## **Art. 9**

### **Vigilanza e controllo**

1. Le Aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 5 e 8.
2. I Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui all'articolo 7.
3. L'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste all'articolo 6 per lo svolgimento della pratica dell'impollinazione avviene attraverso lo svolgimento dei controlli previsti dalla disciplina in materia di Anagrafe Apistica Nazionale.



## **Art. 10** **Sanzioni**

1. Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano al proprietario o detentore di alveari, le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) nel caso di apiario in stato di abbandono per assenza del cartello identificativo previsto dalla normativa dell'Anagrafe Apistica Nazionale: da Euro 100,00 ad Euro 600,00;
  - b) nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo la gestione e l'accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00;
  - c) nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00;
  - d) per l'inadempienza alle prescrizioni di cui all'articolo 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l'impollinazione si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);
  - e) nel caso di inosservanza alle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 4 inerente alla tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica: da Euro 1.000,00 ad Euro 6.000,00;
  - f) in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3: da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, per le quali si applicano le sanzioni stabilite all'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari).
2. La sanzione di cui al comma 1 lettera a) non si applica nel caso in cui tutti gli alveari costituenti l'apiario siano identificati mediante l'apposizione di un codice identificativo (costituito dal codice identificativo univoco dell'apicoltore, seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell'arnia) che deve essere apposto in maniera indelebile e registrato nella Banca Dati Apistica nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 4 "Identificazione individuale delle arnie" del decreto interministeriale 22 novembre 2017 adottato di concerto tra la Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute e la Direzione Generale dello Sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) sono applicate dalle Aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi. La sanzione di cui al comma 1 lettera e) è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l'autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici

giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.

### **Art. 11** **Abrogazioni**

1. La legge regionale del 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell'apicoltura) è abrogata.
2. Il regolamento regionale 15 novembre 1991, n. 29 (Istituzione in Emilia-Romagna dell'Albo Regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura) è abrogato.
3. Il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 18 (Disciplina del nomadismo in apicoltura nella Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 9 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura. Abrogazione del Regolamento regionale 17 settembre 1991, n. 25) è abrogato contestualmente all'approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all'articolo 5.
4. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano, altresì, di applicarsi i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale in materia di profilassi della varroasi delle api e quelli in attuazione della legge regionale n. 35 del 1988.

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

### **Progetto di legge di iniziativa della Giunta Regionale recante "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna"**

Il presente Progetto di Legge ha ad oggetto una nuova disciplina regionale per il settore dell'apicoltura e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Analisi degli articoli

L'articolo 1 riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica e definisce le finalità e i principi per promuovere lo sviluppo, disciplinare l'esercizio dell'attività e la tutela delle api dal rischio delle morie e dell'inquinamento genetico dell'ecotipo locale. L'articolo ha natura regolativa.

L'articolo 2 disciplina gli indirizzi e le modalità di attuazione degli interventi previsti per lo sviluppo del settore in conformità alla normativa specifica di livello comunitario e nazionale mediante il Programma apistico regionale poliennale. Al finanziamento di tale Programma si provvederà con risorse comunitarie rientranti nelle Organizzazioni Comuni di Mercato.

L'articolo 3 definisce lo strumento e le modalità attraverso cui individuare e attuare le misure di difesa igienico-sanitaria per la tutela della salute delle api e del consumatore di competenza della Sanità regionale, compreso il controllo del divieto di lasciare apiari in stato di abbandono. L'articolo ha natura regolativa.

L'articolo 4 istituisce il Tavolo apistico regionale quale forma di consultazione pubblico-privata con gli stakeholders del settore per l'applicazione della legge, individuandone i soggetti partecipanti e prevedendo che sia la Giunta regionale a definire le modalità di costituzione e funzionamento. La partecipazione ai lavori del Tavolo apistico è a titolo gratuito, pertanto non comporta oneri a carico della Regione.

L'articolo 5 prevede che sia la Giunta regionale a stabilire la disciplina per la movimentazione degli apiari nel territorio regionale, comprese le distanze di rispetto tra essi, ai fini del nomadismo e della pratica dell'impollinazione. Anche tale previsione non comporta oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 6 disciplina le modalità di svolgimento della pratica dell'impollinazione senza che siano previsti oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 individua le misure che dovranno essere attuate nella Regione per la conservazione dell'ecotipo autoctono di Apis mellifera sottospecie ligustica, prevedendo che la Giunta stabilisca la disciplina per l'applicazione ed il controllo delle stesse. L'articolo ha natura regolativa.

L'articolo 8 stabilisce le prescrizioni e i divieti per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti con prodotti fitosanitari e prevede che la Giunta possa stabilire particolari ulteriori disposizioni al fine di rafforzare tale tutela. L'articolo ha natura regolativa.

L'articolo 9 disciplina gli ambiti di competenza per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte delle Autorità preposte che saranno svolte senza oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10 stabilisce il quadro sanzionatorio per la violazione delle norme e degli obblighi previsti dalla legge, individuando anche le fattispecie in cui si possono applicare deroghe e prescrizioni di regolarizzazione, e le Amministrazioni che introitano i proventi delle sanzioni, tra le quali la Regione Emilia-Romagna per le sanzioni di cui al comma 1 lettera e) del medesimo articolo.

L'articolo 11 abroga la legge regionale del 25 agosto 1988, n. 35 e i collegati Regolamenti regionali e dispone la disapplicazione di alcuni decreti del Presidente della Giunta regionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberta Chiarini, Responsabile del SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1692

IN FEDE

Roberta Chiarini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1692

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1692

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1801 del 29/10/2018

Seduta Num. 45

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi